



PARERE MOTIVATO
n. 78 del 26 maggio 2015

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo: "Nuovo Parco Floro Vivaistico Centro Giardinaggio" per la produzione e vendita diretta al pubblico di piante e materiale floro-vivaistico in Comune di Affi (VR).
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha, tra l'altro, stabilito le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità indicando metodologie e procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata dalla Giunta di cui alla DGRV n. 3262/2006.
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 maggio 2015, come da nota di convocazione in data 25.05.15 – prot. gen. 217992/71.03.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta Committente Flover s.r.l. tramite lo Studio di Progettazione Benicà con nota del 02/03/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 99410 del 06/03/2015, ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il "Nuovo Parco Floro Vivaistico Centro Giardinaggio" per la produzione e vendita diretta al pubblico di piante e materiale floro-vivaistico nel comune di Affi (VR), e per conoscenza anche al Comune di Affi (VR).



CONSIDERATO che con nota prot. gen. n. 108845 del 12/03/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Affi (VR)
- Sezione Urbanistica
- Provincia di Verona
- Arpav Dipartimento di Verona
- Azienda Ulss n. 22
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Azienda Ulss n. 22 Bussolengo
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Autorità di Bacino del Fiume Adige
- Comune di Bardolino
- Comune di Rivoli Veronese
- Comune di Costermano
- Comune di Cavaion Veronese
- Consorzio di Bonifica Veronese

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare il Consorzio di Bonifica Veronese, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Autorità di Bacino dell'Adige, Comune di Affi.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

Il Consorzio di Bonifica Veronese con pec prot. n. 4946 del 17/03/2015 acquisita al prot. regionale n. 113889 del 17/03/2015 ha fatto pervenire parere.

L'Arpav Dipartimento di Verona con pec prot. n. 30120/2015 del 25/03/2015 acquisita al prot. regionale 128244 del 25/03/2015 ha fatto pervenire parere.

L'Ulss n. 22 con nota prot. n. 20183/SISP del 10/04/2015 acquisita al prot. regionale n. 163055 del 17/04/2015 ha fatto pervenire parere.

Il Segretariato Regionale per il Veneto con nota prot. n. 3334 del 22/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 216996 del 25/04/2015 ha fatto pervenire parere.

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza, di cui si riportano, di seguito, le conclusioni:

“SI SEGNALE che la dichiarazione di non necessità esaminata, nota prot. reg. 99410 del 06/03/2015, risulta non conforme ai sensi di quanto previsto dall'allegato E, D.G.R. 2299/2014;



Sulla base di quanto sopra esposto, è comunque possibile riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, relativamente a PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000.”

VISTA la documentazione pervenuta e presente in atti;

VISTA relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, da cui risulta che a seguito delle analisi e della valutazione degli effetti, preso atto dei contenuti dei pareri formulati dalle competenti Autorità Ambientali e degli elementi di mitigazione/compensazione previsti dal Rapporto Ambientale, si può ritenere che il Piano Urbanistico Attuativo “Nuovo Parco Floro Vivaistico Centro Giardinaggio”. in Comune di Affi (VR), non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica

In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni e/o indicazioni delle Autorità Ambientali, riportate nelle note richiamate nel presente parere, nonché attuato il sistema di monitoraggio previsto dal RAP.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIO' CONSIDERATO
ESPRIME PARERE
DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Urbanistico Attuativo “Nuovo Parco Floro Vivaistico Centro Giardinaggio”, in Comune di Affi (Vr). in quanto non determina effetti negativi significativi sull’ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni e/o indicazioni delle Autorità Ambientali, riportate nelle note richiamate nel presente parere, nonché attuato il sistema di monitoraggio previsto dal RAP.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 3 pagine